

**Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. n. 162/2014, ha introdotto la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6) e la possibilità di concludere innanzi al sindaco un accordo di separazione personale, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio (art. 12).**

Art. 6

Convenzione di negoziazione assistita da *((uno o piu' avvocati))* per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. La convenzione di negoziazione assistita *((da almeno un avvocato per parte))* puo' essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge *((1° dicembre))* 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

*((2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3)).*

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. *((Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori)).* L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, *((terzo*

periodo)), e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 2.000 ad euro 10.000)). Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**((5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:

**"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio";**

b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:

**"h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";**

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

**"d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio").**

Art. 12

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.

1. I coniugi possono concludere, **((innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,))** del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, **((con l'assistenza facoltativa di un avvocato,))** un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge **((1° dicembre))** 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave **((ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,))** ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente **((, con l'assistenza facoltativa di un avvocato,))** la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo

tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. **((Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo))**.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente lettera:« d-ter) **((degli accordi))** di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo' essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## **1. Profili organizzativi del Tribunale di Rieti.**

1.1.- Tutti gli affari civili e penali della sezione distaccata di Poggio Mirteto sin dal 1°2.2013, con netto anticipo rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo 7.9.2012 n. 155, si sono celebrati presso la sede centrale di Rieti, ai sensi dell'art. 48 *quinquies* dell'ordinamento giudiziario. In effetti, il quadro organico dei magistrati e del personale amministrativo (piuttosto carente), nonché il carico di lavoro hanno consigliato la concentrazione delle risorse disponibili presso la sede centrale per migliorare la resa del servizio, risultato in buona parte conseguito e apprezzato dal Foro. L'attività di trasferimento dei fascicoli processuali si è conclusa entro il 13 settembre 2013 e tutte le suppellettili e gli arredi, sono stati allocati presso la sede centrale entro il 31 dicembre 2013.

Il Tribunale è articolato in due sezioni, una civile e una promiscua.

Quest'ultima tratta, in materia civile alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione, la materia dei decreti ingiuntivi, altri istituti a tutela della persona fisica previsti dal libro primo del codice civile; tratta, altresì, ma solo ad esaurimento degli affari la materia delle separazioni personali tra coniugi e i divorzi.

La pianta organica del Tribunale di Rieti prevede oltre al Presidente, un Presidente di sezione e undici magistrati.

Il Presidente del Tribunale si è insediato il 20 novembre 2013.

L'organico dei magistrati non è al completo: dal 19.10.2013 il Tribunale di Rieti presenta un scoperatura di due unità, in ruoli molto delicati.

1.2.- Grazie alla disponibilità e all'impegno dei colleghi in servizio si è riusciti a far fronte al **carico di lavoro dell'ufficio**.

Alla **sezione civile** sono addetti quattro giudici, oltre al Presidente del Tribunale.

La ripartizione dei procedimenti civili è la seguente:

Il Presidente del Tribunale tratta tutta la materia della famiglia sia nella fase presidenziale che in quella istruttoria; la parte residua, ormai in via di esaurimento, è trattata dai magistrati della sezione promiscua.

Il collegio civile presieduto dal magistrato più anziano tratta la materia della modifica delle condizioni di separazione. Le cause di cognizione ordinaria e i procedimenti sommari sono assegnati, in base alle materie di specifica competenza indicate nelle tabelle ai tre giudici. A due di loro sono inoltre attribuite, sempre secondo i criteri tabellari, le esecuzioni mobiliari (con il supporto di un GOT secondo il modulo dell'affiancamento) le cause agrarie e le procedure immobiliari; un terzo giudice cura anche, in via esclusiva, le controversie in materia fallimentare. Al quarto giudice addetto alla sezione civile è assegnato il contenzioso lavoristico e previdenziale, con il supporto di un GOT secondo il modulo dell'affiancamento. Ad un altro GOT è assegnata tutta la materia già in carico al magistrato collocato fuori del ruolo dell'organico della Magistratura il 19.10.2013.

Alla **sezione promiscua** sono assegnati: il Presidente di sezione e cinque giudici.

Tre di questi trattano le controversie in materia di famiglia ormai in fase di esaurimento e la materia dei decreti ingiuntivi. Gli altri due giudici della sezione promiscua si occupano della volontaria giurisdizione e delle altre cause relative agli istituti a tutela della persona.

Oltre ai procedimenti civili innanzi indicati, trattano tutti i procedimenti penali. Due magistrati svolgono le funzioni di GIP/GUP; tre quelle dibattimentali, collegiali e monocratiche. Il Presidente di sezione presiede due dei collegi penali, l'altro è presieduto dal magistrato più anziano assegnato alla sezione. Tre magistrati del

dibattimento compongono inoltre i collegi per il riesame e le misure di prevenzione. Attualmente la definizione dei dibattimenti penali, collegiali e monocratici, è assicurata da tre collegi mensili e da quattordici udienze monocratiche mensili, sovente sono fissate udienze straordinarie. Il numero e la durata temporale delle udienze, anche se concordati con il personale amministrativo, ha reso faticoso e ormai difficilmente sostenibile l'attività di supporto delle cancellerie sia nella fase dell'assistenza al magistrato, che nel servizio di chiamata all'udienza e soprattutto nella fase della preparazione e dello scarico dell'udienza.

1.3 – L'organico del **personale amministrativo** è carente.

Il Dirigente amministrativo, vincitore dell'ultimo concorso per 40 posti di dirigente bandito dal Ministero della Giustizia, ha preso possesso dell'incarico il 29 luglio 2013. Fino a quella data i due direttori amministrativi hanno svolto rispettivamente funzioni di coordinamento delle due sezioni (civile e promiscua); il responsabile della sezione civile si è occupato anche della Segreteria del Tribunale. Nello stesso periodo risultano altresì scoperti n. 4 posti di funzionario giudiziario, n. 2 cancellieri, n. 4 di ausiliario.

Risulta invece coperta la pianta organica dei direttori amministrativi, degli assistenti giudiziari e degli autisti.

Dalla soppressione della sezione distaccata di Poggio Mirteto è pervenuta una sola unità di personale con qualifica di assistente giudiziario in servizio presso quell'Ufficio.

Nel complesso, la pianta organica del personale risulta insufficiente allo svolgimento delle attività e il collocamento a riposo di alcuni funzionari delle qualifiche apicali ha reso difficile lo svolgimento di numerosi adempimenti riservati dalla legge solo alle qualifiche superiori. Si cerca di ovviare alle necessità via via che si prospettano, ma appare evidente che al permanente clima emergenziale non può essere data risposta con il solo forte impegno di tutti i dipendenti.

1.4.- In merito ai **materiali e agli strumenti informatici** è stato possibile dotare ogni giudice di smart card, di stampante e di un computer portatile ove è stato installato il programma "consolle del magistrato" che ha consentito di poter avviare regolarmente il PCT (processo civile telematico).

L'attività ha avuto inizio con l'invio telematico dei verbali d'udienza dal giudice alle cancellerie competenti per giungere all'invio telematico di tutti gli altri provvedimenti, non solo in materia di contenzioso civile, ma anche in materia di lavoro e in materia esecutiva e fallimentare.

L'attività di formazione è stata fatta in loco e ha interessato sia i magistrati che tutto il personale amministrativo.

E' stato completato l'inserimento nel registro informatizzato ministeriale di tutti i fascicoli in materia di esecuzioni mobiliari e fallimentare e di tutte le procedure civili acquisite dalla sezione soppressa di Poggio Mirteto.

Nel mese di novembre 2013 è stato costituito un tavolo tecnico al quale hanno partecipato il Magistrato di riferimento per l'informatica, il Dirigente Amministrativo, i due direttori amministrativi e una rappresentanza del Foro.

L'attività del tavolo tecnico si è conclusa nel mese di maggio 2014 con la firma di un protocollo che regola tutto l'iter procedurale del decreto ingiuntivo telematico D.I.T.

Manca ancora il cablaggio nell'aula di udienza al pianterreno ed al secondo piano.

Malgrado la distribuzione dei P.C. portatili a tutti i magistrati non è stata ancora assegnata all'ufficio la postazione (*dock in station* e schermo).

Lo stato della informatizzazione del **settore penale** è in fase di avviamento ed ha preso le mosse dalla creazione di alcune cartelle di rete, condivise con l'Ufficio di Procura e con la cancelleria e dalla gestione di ruoli d'udienza informatizzati, che sono allo stato tenuti direttamente da due dei Giudici del dibattimento. I magistrati sono tutti dotati di P.C. portatili, di postazione fissa e di PC nelle camere di consiglio e nelle aule penali. E' stata allestita con la dotazione informatica una quarta aula d'udienza penale, per evitare apposizioni tra i magistrati in udienza. Per quanto attiene ai registri, sono tutti informatizzati tranne quello del dibattimento monocratico riguardante una quarantina di fascicoli provenienti dalla ex sezione distaccata di Poggio Mirteto.

La principale innovazione programmata in sede centrale dal DGSIA, riguardante anche l'Ufficio GIP/GUP è il passaggio dal sistema Re.Ge.2.2 al sistema SICP, che modificherà profondamente la gestione e la tenuta dei registri di cancelleria e consentirà la conoscenza più precisa ed immediata da parte del magistrato del suo ruolo e delle udienze: in attesa di tali modifiche si è concordato fra i magistrati del dibattimento di procedere, da un lato, a migliorare le cartelle condivise, con creazione di modelli e di archivi dei provvedimenti comuni, dall'altro a migliorare le aree di rete condivise con l'Ufficio di Procura, circostanza che consentirebbe un notevole risparmio di tempo nella redazione dei provvedimenti.

E' stato, nel frattempo, chiesto il collegamento con il portale per le trascrizioni e l'ufficio è in attesa del necessario riscontro ministeriale. Con l'avvio del SICP sarà superato infine il prospetto per le misure cautelari in carico e relative scadenze, poiché il nuovo programma molto più completo consente di gestire al meglio le attività di cancelleria senza le frammentazioni che il RE.GE ha sempre creato. Nel corso dell'anno è stato effettuato il lavoro di bonifica necessario per la corretta migrazione dei fascicoli dal nuovo al vecchio programma.

Per l'Ufficio GIP/GUP c'è stato un netto miglioramento del settore dei decreti penali infatti sono stati velocizzati sia i tempi di redazione che di notifica.

Occorre infine segnalare che gli impianti di fonoregistrazione delle aule penali, indispensabili per lo svolgimento delle udienze dibattimentali, negli ultimi tempi hanno manifestato problemi di funzionamento, per ora risolti con interventi in economia, in tempi non velocissimi, ma compatibili con il calendario delle udienze.

E' stata esercitata la **sorveglianza sugli uffici dei Giudici di Pace** rimasti dopo la soppressione di alcune sedi, attraverso l'esame delle statistiche e delle relazioni richieste ai coordinatori degli uffici, nonché tramite riunioni per l'esame delle questioni e delle problematiche relative alla riorganizzazione della geografia giudiziaria ex D. Leg.vo n. 156/2012.

E' stata altresì esercitata la **vigilanza sull' ufficio NEP** di Rieti.

## **2. Osservazioni di sintesi sull'andamento della giurisdizione civile.**

2.1.– Al 30.6.2014 le rilevazioni statistiche periodiche delle cancellerie evidenziano la pendenza di 6382 procedimenti civili.

In termini percentuali le controversie di cognizione ordinaria pari complessivamente a circa il 75% dell'intero contenzioso, vertono per il 60% circa in materia civile e per circa il 40% in materia di lavoro, previdenza e assistenza. Le esecuzioni mobiliari e immobiliari, le procedure concorsuali e la volontaria giurisdizione rappresentano il restante 20%.

Ripartite per macro-aree, le controversie di cognizione ordinaria civile riguardano la metà la materia contrattuale; per il 20% la responsabilità extracontrattuale; per il 15% i diritti reali; per l'8% la materia successoria e la divisione di comunioni. La materia del diritto di famiglia è pari a circa il 6%. Con l'acquisizione di tutte le procedure civili della soppressa sezione distaccata di Poggio Mirteto in dettaglio, si osserva quanto segue.

- Le **controversie contro la pubblica amministrazione** sono costituite *in primis* dai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, relativi a sanzioni irrogate per violazione del codice della strada (in misura prevalente) ovvero della normativa ambientale o del lavoro subordinato. Altre controversie contro la P.A., in cui sono coinvolti Provincia e Comuni, hanno ad oggetto pretese risarcitorie per comportamenti illeciti (soprattutto in tema di custodia delle strade) e, più di rado, contratti ad evidenza pubblica (appalti per la realizzazione di opere pubbliche). Non risultano pendenti cause in materia di espropriazione e/o occupazione per pubblica utilità. Pressoché costante il numero delle cause per responsabilità professionale medica, soprattutto quelle introdotte contro l'Azienda USL di Rieti, quasi sempre unico soggetto convenuto.

- Le cause di risarcimento danni da circolazione di veicoli costituiscono oltre un terzo del contenzioso in materia extracontrattuale. La loro definizione interviene, mediamente, nell'arco di tre anni (termine di "ragionevole" durata del primo grado di giudizio, rilevante ai fini anni della cd. legge Pinto) e nei casi più gravi, ricorrendone i presupposti, viene non di rado accordata la provvisoria di legge.

- Scarsa è la consistenza numerica delle controversie inerenti i rapporti di impresa, settore nel quale le cause in materia bancaria e di intermediazione finanziaria si incentrano pressoché esclusivamente sulle ormai consuete questioni della capitalizzazione trimestrale degli interessi, del tasso asseritamente usurario degli stessi, della responsabilità degli intermediari finanziari. Le pochissime cause in materia societaria attengono alla responsabilità degli amministratori ovvero alla legittimità delle delibere assembleari.

- Il numero delle **esecuzioni mobiliari** è diminuito rispetto a quello dell'anno precedente, mentre sono aumentate sensibilmente **le esecuzioni immobiliari** e **le procedure fallimentari**.

- Il **contenzioso giuslavoristico** si incentra per oltre il 68% nelle materie della previdenza e dell'assistenza, ambito nel quale meritano di essere segnalate le numerose cause per i danni conseguenti alla prolungata esposizione all'amianto. Per il restante 32% circa, le controversie riguardano rapporti di lavoro, fra le quali quelle relative al pubblico impiego privatizzato – nell'ultimo triennio sopravvenute in termini numerici pressoché costanti (circa 40 l'anno) – rappresentano il 16%. Permangono gli effetti dovuti all'entrata in vigore dell'accertamento tecnico pre-

ventivo obbligatorio nelle controversie di assistenza che seppure ha, per un verso, dato luogo ad un incremento delle cause di questa materia nella fase cautelare, per l'altro verso ha consentito di ridurre sensibilmente la fase di merito.

- I procedimenti in materia di **separazione e divorzio** sono pressoché tutti di durata infratriennale.

2.2.- Quanto alla diversa tipologia di procedimenti, ordinari e speciali si rileva quanto segue.

Assolutamente preponderanti sono i **procedimenti soggetti al rito ordinario**, pari a oltre il 90% delle pendenze. La modesta incidenza dei **procedimenti soggetti ai riti speciali** regolati dal d. lgs. 1° 9.2011, n. 150 – che ha razionalizzato il coacervo di riti speciali previgenti – non richiede particolari accorgimenti per la loro definizione. Essi, infatti, sono generalmente trattati, in una specifica fascia oraria, nel corso della stessa udienza riservata a quelli disciplinati dal rito ordinario. Alle controversie agrarie e ai procedimenti di volontaria giurisdizione attribuiti al collegio, invece, sono riservate apposite udienze.

Ai procedimenti cautelari – che costituiscono poco meno del 10% del contenzioso di cognizione – viene riservata una trattazione *ad hoc*, di solito all'esito dell'udienza ordinaria, per la prima fase; quella di reclamo, invece, viene trattata nell'apposita udienza mensile riservata ai procedimenti collegiali civili. Il contenzioso possessorio costituisce il terreno di elezione tanto dei sub-procedimenti di attuazione delle statuizioni cautelari quanto dei giudizi di merito; nelle altre materie, invece, la pronuncia cautelare tendenzialmente esaurisce la controversia. Frequente il ricorso al procedimento di accertamento tecnico preventivo, soprattutto per l'accertamento di danni ad immobili, vuoi per responsabilità extracontrattuale, vuoi per inadempimento contrattuale, soprattutto di appalto.

Il procedimento sommario di cognizione ha avuto, sinora, una modesta applicazione: infatti, le relative controversie costituiscono poco più del 5% dei procedimenti ordinari. Solo in minima parte esse sono state convertite in procedimenti di cognizione ordinaria; la durata di quelle già definite e di quelle tuttora in corso di trattazione è solitamente annuale, in taluni casi dell'ordine di pochi mesi.

La materia giuslavoristica (lavoro, previdenza e assistenza) è trattata in apposite udienze da un giudice togato e da un GOT, che lo affianca; una parte delle cause di assistenza introdotte anteriormente all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio è affidato ad un altro giudice togato della sezione civile. Poiché un solo magistrato è addetto in via esclusiva alla materia, i reclami cautelari sono trattati da un collegio composto dai giudici del settore civile.

Non vi sono più procedimenti disciplinati dal rito societario e né quelli in materia di risarcimento danni da circolazione stradale soggetti al rito del lavoro, riti la cui applicazione è stata abrogata nel 2009.

2.3. – Dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il cui art. 5 ha introdotto il **tentativo obbligatorio di conciliazione**-mediazione, si è registrato un lieve decremento nelle sopravvenienze delle controversie di cognizione ordinaria rispetto agli anni precedenti. Inoltre, sono state presentate e definite alcune richieste di omologazione degli accordi raggiunti presso gli organismi di conciliazione, ai sensi dell'art. 12 d. lgs. n. 28/2010, nella quasi totalità dei casi aventi ad oggetto l'usucapione, materia che costituisce una rilevante porzione delle cause riguardanti i diritti reali trattate dal Tribunale.



2.4. – Per assicurare **l'efficiente funzionamento dell'ufficio** sono state adottate talune regole organizzative, che hanno dato buoni risultati.

Innanzitutto, la gestione delle udienze secondo il protocollo concordato sin dal 2010 con il Foro consente un'ordinata e proficua trattazione delle cause, con benefiche ricadute anche in ordine alla durata complessiva del singolo procedimento. La redistribuzione degli affari, adottata in alcuni casi eccezionali, ha poi contribuito ad alleggerire le posizioni dei magistrati più gravati e perequare i carichi di lavoro.

Per migliorare il rendimento, in termini non solo di mero incremento della produttività, ma anche di gestione ordinata dei ruoli, con il programma per la gestione dei procedimenti civili adottato in esecuzione dell'art. 37, commi 1 e 3, del d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito nella l. 16.7.2011, n. 111, sono state adottate direttive di massima finalizzate al conseguimento del risultato di una trattazione delle controversie il più possibile sollecita, soprattutto per le cause di più antica iscrizione. Per le procedure esecutive e concorsuali, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale, che considera in sei anni la ragionevole durata del processo, i procedimenti pendenti da un termine maggiore sono appena il 3%.

Nelle procedure concorsuali, la cui definizione è sovente subordinata ad altri procedimenti, anche non giurisdizionali, di lunga durata, prosegue un'opera – già da alcuni anni intrapresa – di controllo dello stadio della procedura e delle ragioni di stallo dei giudizi pendenti da oltre dieci anni, con invito alle parti a chiudere le posizioni non suscettibili di sviluppi positivi.

2.5.– Sotto il **profilo qualitativo** rimane confermata la linea di tendenza emersa negli ultimi anni, per cui le controversie civili trattate dal Tribunale sono fortemente influenzate dalla persistente crisi economica di livello internazionale, che a sua volta incide su un tessuto economico-sociale di per sé non esaltante, caratterizzato dalla prevalenza di rapporti interindividuali, soprattutto a base familiare o locale. Poche le realtà imprenditoriali di rilievo nel territorio, concentrate in prossimità del nucleo commerciale di Fiano Romano e dei nuclei industriali di Cittaducale e Borgorose, in affanno a causa della difficile congiuntura economica che attraversa il Paese.

Nei rapporti fra imprese e fra queste e le persone fisiche, la materia del contendere è prevalentemente determinata dall'inadempimento delle obbligazioni assunte: i procedimenti monitori sono nella quasi totalità richiesti da banche o società finanziarie per il recupero di prestiti non restituiti e in molti casi l'opposizione conseguente al decreto ingiuntivo non viene neanche proposta oppure è attivata con finalità manifestamente dilatoria; le controversie di natura contrattuale hanno di solito ad oggetto l'inadempimento del debitore all'obbligazione di pagamento e/o la risoluzione del rapporto; numerose sono le intimazioni di convalida di sfratto per morosità.

L'aspetto economico è spesso predominante anche nei rapporti familiari ed emerge con preoccupante frequenza nelle controversie per la divisione dei compensi ereditari e nei procedimenti in materia di separazione personale o di divorzio.

Con specifico riguardo a quest'ultimo tipo di procedimenti inoltre, in taluni casi, fortunatamente non numerosi, si pongono delicati problemi di affidamento della prole e di equilibrata regolamentazione dei rapporti genitori-figli, soprattutto a causa di condizioni di degrado morale e/o sociale dell'ambiente familiare e dei genitori, talvolta anche dediti all'abuso di alcool o di stupefacenti o responsabili, in

ambito familiare, di gravi delitti contro la persona o contro la libertà sessuale; in altri, non rarissimi, casi il cd. coniuge debole è vittima di reati di violenza fisica e/o morale e di *stalking*. Un profilo di novità nei procedimenti di separazione e divorzio, legato al fenomeno dell'immigrazione, è costituito dall'aumento dei procedimenti nei quali uno o addirittura entrambi i coniugi circa sono cittadini stranieri: il che pone problemi di giurisdizione, nonché di applicazione della normativa comunitaria e/o straniera.

2.6.– Il **flusso dei procedimenti**, valutato attraverso le sopravvenienze dell'ultimo anno, evidenzia quanto segue.

Le controversie di cognizione ordinaria sono aumentate di quasi il 100%, le esecuzioni individuali hanno registrato un aumento nelle sopravvenienze di poco meno del 10%, mentre le procedure fallimentari sono accresciute di quasi il 20%. Nel contenzioso di lavoro, previdenza e assistenza il flusso è pressoché stabile.

Le sopravvenienze in materia di famiglia sono state costanti ed in linea con il pregresso periodo.

Infine, le oscillazioni delle controversie in materia agraria e delle altre trattate dalla sezione promiscua sono contenute in misura senz'altro fisiologica.

Con riguardo alla durata dei processi, va immediatamente precisato che il sistema informatico delle cancellerie del Tribunale non è in grado di rilevare la durata del singolo procedimento. Ciò nonostante – assumendo come termine di riferimento il triennio di “ragionevole” durata del primo grado di giudizio – è possibile desumere dai dati disponibili che il 20% circa delle controversie pende da più di tre anni.

Distinguendo per tipologia si segnala quanto segue: le cause in materia agraria sono tutte di durata infratriennale; le controversie di diritto di famiglia pendono tutte da meno di tre anni e quelle di più lunga durata sono comunque avviate alla decisione; nel contenzioso giuslavoristico le cause ultratriennali sono pari a poco più del 7% del comparto;

Con riguardo alle procedure esecutive e fallimentari, è noto che la giurisprudenza sviluppatasi in materia di cd. legge Pinto non ritiene individuabile nel termine triennale *tout court* la “ragionevole” durata del processo, dovendosi opportunamente incrementare il triennio in relazione ai vari giudizi che nell'ambito di tali procedure possono svolgersi. Ciò posto, i dati disponibili evidenziano comunque un numero di procedure (pari a circa il 10%), che pendono da almeno dieci anni. Tuttavia, è assai ridotto il numero di relazioni richieste dall'Avvocatura Distrettuale di riferimento in applicazione della c.d. “Legge Pinto”.

2.7.– La maggior parte delle controversie viene conclusa fisiologicamente, con il provvedimento definitivo previsto dalla legge (sentenza, ordinanza, decreto). La definizione per soprappiù accordo fra le parti, eventualmente stimolato dall'attività conciliativa del giudice, non è frequente e dà luogo, in base alle scelte delle parti sovente dettate da ragioni metagiuridiche, a transazioni o, più spesso, a rinuncia agli atti o all'azione.

Rispetto a questa tendenza, merita invece di essere segnalato l'opposto andamento registrato in materia di separazione e divorzio. In questo ambito, nell'ultimo anno una quota decisamente apprezzabile di procedimenti introdotti con modalità contenziosa (oltre il 50%) è stata trasformata in procedimenti congiunti o consensuali.

### **3. Osservazioni di sintesi sull'andamento della giurisdizione penale.**

3.1.– Va innanzi tutto segnalato che il contenzioso penale ha visto un notevole incremento nel settore dibattimentale, rispetto all'anno precedente, di circa l'8% per i giudizi di competenza collegiale e di oltre il 50% per quelli di competenza monocratica. La risposta, in termini di produttività, pur condizionata dalle carenze di organico inizialmente evidenziate, è stata apprezzabile, avendo mantenuto costante il flusso dei procedimenti collegiali definiti, rispetto alla sopravvenienza la definizione è inferiore per i procedimenti monocratici.

Nel settore GIP – GUP si è registrato invece un decremento delle sopravvenienze di circa il 4% ed una maggiore definizione, la pendenza è scesa infatti di circa il 30%.

3.2.– In ordine alle **linee di incremento o decremento di particolari tipologie di reato** si forniscono gli elementi che seguono.

I delitti contro la P.A. sono rimasti pressoché stabili in tutte le varie tipologie. In flessione quelli di truffa in danno dello Stato o di altri enti pubblici e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Non si registrano processi per associazione a delinquere di stampo mafioso, né per omicidio volontario.

Pressoché invariato è il numero dei processi di omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime da incidenti stradali.

Sono invece in deciso aumento i delitti contro la libertà sessuale e quello di *stalking*.

Sostanzialmente inesistente è la pendenza per i reati informatici e di riduzione in schiavitù.

I reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina ed estorsione sono in forte aumento; sono in leggera diminuzione il numero dei furti in abitazione.

E' aumentata la pendenza dei processi per reati in materia fallimentare e di falso in bilancio.

Sono in forte incremento tutti i reati ambientali: dall'inquinamento delle acque e dell'aria, alla gestione dei rifiuti, all'edilizia.

In apprezzabile aumento, infine, sono i reati in materia tributaria.

3.3.– Nulla da segnalare con riguardo ad **estradizione, assistenza giudiziaria e mandato di arresto europeo.**

Neppure è stata fatta applicazione del **sequestro per equivalente.**

Con riguardo alle **misure cautelari**: sono stati emessi 91 provvedimenti di misure cautelari personali e 93 provvedimenti di misure cautelari reali.

3.4– Con riferimento all'istituto della **prescrizione** si osserva che l'incremento nel flusso dei processi, soprattutto quelli di competenza monocratica, riguarda in larga misura proprio reati prossimi all'estinzione per tale causa. Si è anche registrata, soprattutto nei processi di competenza collegiale caratterizzati da un gran numero di imputati o di imputazioni, la pronuncia di prescrizione di taluni reati.

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Francesco Mele